

## **Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro**

**(OLL 2)**

**(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende  
o di lavoratori)**

**Modifica del 10 marzo 2006**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000<sup>1</sup> concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

*Art. 26a* Aziende nelle stazioni e negli aeroporti

<sup>1</sup> Alle aziende nelle stazioni e negli aeroporti ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1<sup>ter</sup> della legge e alle persone in esse occupate per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce le stazioni e gli aeroporti secondo il capoverso 1. A tal riguardo si applica quanto segue:

- a. le stazioni devono realizzare con il traffico viaggiatori una cifra d'affari annua di almeno 20 milioni di franchi oppure rivestire una notevole importanza sul piano regionale;
- b. gli aeroporti devono avere un traffico di linea.

<sup>3</sup> Prima di stabilire le stazioni e gli aeroporti, il DFE consulta:

- a. per le stazioni la cui cifra d'affari annua realizzata con il traffico viaggiatori ammonta ad almeno 20 milioni di franchi: l'impresa ferroviaria;
- b. per le stazioni con una notevole importanza sul piano regionale: l'impresa ferroviaria e il Cantone interessato;
- c. per gli aeroporti: il gestore dell'aeroporto.

<sup>1</sup> RS 822.112

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.

10 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz